

STATUTO DEL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 18 giugno 1991, n. 24 e 30 settembre 1991, n. 48.

Titolo 1 PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Autonomia e funzioni del Comune

1. La Comunità locale di Sernaglia della Battaglia è ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e l'ordinamento della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
3. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. E' titolare di funzioni politiche, normative e di governo, esercitate secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi statali e regionali, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
5. Le funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione al Comune sono esercitate secondo le rispettive leggi statali e regionali.
6. Il Comune rappresenta la comunità locale presso gli altri Organi dello Stato e dell'Amministrazione pubblica.

Art. 2 Principi ispiratori fondamentali

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione e responsabilità, nonché di efficienza ed economicità.
2. Il Comune, per esercitare tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, ispira altresì, la propria azione ai criteri e principi che, a titolo esemplificativo, possono essere così riassunti:
 - a) affermazione e promozione della dignità della persona umana;
 - b) affermazione e promozione dei diritti della famiglia;
 - c) effettività del diritto allo studio ed alla cultura;
 - d) difesa della salute dei cittadini attraverso l'iniziativa autonoma, il concorso in tutti i progetti operativi in grado di salvaguardare, la conservazione al più alto grado di efficienza di quelli esistenti;
 - e) realizzazione di un sistema organico ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale;
 - f) l'ordinata convivenza sociale;
 - g) l'attuazione dei piani e strumenti per la protezione civile;
 - h) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini attraverso il coinvolgimento nella elaborazione delle scelte e la precisazione di modalità d'accesso agli atti amministrativi e di informazione;
 - i) la crescita culturale, sociale e civica attraverso il sostegno ed il potenziamento delle forme associative

e dei gruppi di volontariato;

l) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale come patrimonio Comune e valore indispensabile per una sempre più alta qualità della vita;

m) l' attiva partecipazione dei conduttori dei fondi e della popolazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette;

n) l'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;

o) la pianificazione e la regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;

p) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale;

q) la promozione economica, attraverso un armonico sviluppo delle tipologie produttive esistenti e compatibili con l'ambiente e la qualità della vita, nonché attraverso l'elaborazione di ipotesi e progetti di sviluppo di tipologie produttive integranti o alternative;

r) il raccordo continuo della propria azione con quella degli enti economici operanti nel territorio; al fine di migliorare la propria funzione economica, favorisce lo sviluppo di forme di associazionismo economico, e di cooperazione.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune instaura rapporti di collaborazione e valuta l'opportunità di avviare forme di associazione e di cooperazione con la Regione, con la Provincia, con i Comuni limitrofi, nonché con altri Enti pubblici o privati; tiene conto, allo scopo, dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle tradizionali esperienze di collaborazione, della qualità dei servizi e della economicità di gestione degli stessi.

Art. 3 Il Territorio

1. Il Comune di Sernaglia della Battaglia comprende la parte di territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, il cui allegato fa parte integrante del presente Statuto.

2. Il territorio di cui al comma n. 1 tradizionalmente viene così descritto:

a) Sernaglia, frazione-capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;

b) Falzè di Piave, frazione;

c) Fontigo, frazione.

3. Al nucleo abitativo di Villanova, situato a nord del territorio comunale, sono riconosciute, in ordine alla applicazione di quanto disposto dal presente Statuto, le prerogative proprie delle frazioni.

4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale del Comune sono apportate con legge regionale ai sensi degli artt. 117 e 133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate.

Art. 4 Simboli ufficiali e loro Utilizzo

1. I simboli ufficiali del Comune sono:

a) lo stemma;

b) il gonfalone;

c) il sigillo.

2. Lo stemma, approvato con deliberazione del Consiglio comunale. n. 31, del 2 ottobre 1950, è costituito dalla rappresentanza di uno scudo in campo rosso, sormontato dalla corona murata dei Comuni rurali; all'interno dello scudo:

a) una fascia azzurra rappresenta il fiume Piave;

b) a ricordo dell'inizio vittorioso della battaglia del Piave, nell'ottobre 1918, evento per il quale Sernaglia poté aggiungere alla denominazione originaria l'attributo "Della Battaglia" (Regio Decreto n. 605, del 10/4/24 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/5/24), la fascia azzurra è sormontata da 2 spade d'argento dall'impugnatura di oro, disposta in croce di S. Andrea, con le punte rivolte in alto;

c) il profilo di 3 verdi alture simboleggia l'andamento collinoso del terreno. L'intero scudo è compreso

fra 2 ramoscelli, uno di quercia e l'altro d'olivo, legati insieme; su un nastro azzurro sottostante si legge la scritta: "Sernaglia della Battaglia",

3. Il gonfalone in seta azzurra, con ricchi motivi ornamentali, frange, cordoni a fiocchi, fornito di sostegno in metallo cromato inossidabile, guarnito di lancia e rosoni alla traversa, nonché di fasce tricolorate dei colori nazionali, riproduce lo stemma araldico del Comune; la scritta "Comune di Sernaglia della Battaglia" campeggia in alto, anziché sul nastro azzurro sottostante lo stemma.

4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Sernaglia della Battaglia - Provincia di Treviso".

5. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione Comunale ed è disciplinato di regolamento.

Art. 5 Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nella Sede Municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

Titolo II ORGANI DEL COMUNE

Art. 6 Organi del Comune

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Capo I Consiglio comunale

Art. 7 Funzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, di controllo politico-amministrativo, nonché le funzioni di organizzazione dell'Ente mediante l'adozione dello Statuto, di atti normativi e regolamenti di programmazione, di pianificazione territoriale e di alti organizzativi generali.

3. la durata in carica del Consiglio è stabiliti dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di induzione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio comunale:

- a) elegge il Sindaco e la Giunta Comunale nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- b) ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal comma n. 2 dell'art. 32 della legge 142/90;
- c) emana tutti gli atti e provvedimenti attribuiti dalle leggi e dallo Statuto;
- d) può adottare, nel rispetto della legge, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità locale;

e) può esprimere nell'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, Organismi societari ed associativi, secondo e programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Art. 8 I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo "status" dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere Comunale esercita il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
3. I consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.
5. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.
6. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare:
 - a) istanze di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - b) interrogazioni, interpellanze e mozioni e di esercitare le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento.
7. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli Organi e dagli uffici comunali, dagli Enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni, nonché copia di atti e documenti, in esenzione di spesa, necessari all'espletamento del proprio mandato, con l'esclusione di quelli per i quali la legge disponga la segretezza o il divieto di divulgazione, oppure il Sindaco, con la dichiarazione temporanea e motivata, vieti l'esibizione (Statuto art. 75).
8. Il Segretario Comunale è garante del diritto di accesso e di informazione dei Consiglieri Comunali, conformemente a quanto disposto dall'art.36 comma 3, punto m del presente Statuto.
9. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri saranno disciplinate dal regolamento.

Art. 9 Doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio, delle Commissioni delle quali siano membri e degli Enti, Organismi ed Associazioni presso i quali siano stati nominati in qualità di rappresentanti del Comune.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificare l'assenza, non intervengono a 3 sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. I Consiglieri nominati presso Enti, Organismi ed Associazioni, sono tenuti ad informare il Consiglio sull'attività da essi svolta presso gli stessi. L'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio comunale dovrà prevedere le comunicazioni di tali Consiglieri.
4. I Consiglieri Comunali che, senza giustificare l'assenza non intervengono a 3 sedute consecutive degli Enti, Organismi, Associazioni e Commissioni presso i quali sono stati nominati, sono dichiarati decaduti dal loro incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 10
Dimissioni e surroga dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate per iscritto al Sindaco, il quale è tenuto a darne comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. Esse hanno efficacia dal momento in cui il Consiglio ne prende atto.
2. Almeno 1/3 dei Consiglieri può richiedere che la presa d'atto sia preceduta dal dibattito.
3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, può invitare, una sola volta, il Consigliere a ritirare le dimissioni; se questi le ripresenta, secondo le modalità previste al comma n. 1. esse hanno immediata efficacia dal momento in cui, a seguito delle comunicazioni del Sindaco, il Consiglio nella successiva riunione ne prende atto.
4. Se il Sindaco non ottempera al suo dovere, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto e comunica le dimissioni ai capigruppo consiliari.
5. Il Consigliere dimissionario viene, surrogato nella stessa seduta in cui il Consiglio ne prende atto.
6. La surroga di un Consigliere deceduto è attuata nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 11
Le sedute del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Il Consiglio comunale, oltre che per l'elezione del Sindaco e della Giunta, si riunisce in sessione ordinaria per l'esame e l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.
3. Il Consiglio comunale può essere convocato in sessione straordinaria:
 - su determinazione del Sindaco;
 - su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
 - su richiesta del Co. Re. Co. e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
4. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza per motivi rilevanti ed indilazionabili. In tal caso deve essere assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine dei giorno, ai sensi del successivo articolo 12, comma 4.
5. Almeno un volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.
6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
7. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono sottoscritte al Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Consigliere anziano.

Art. 12
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza con avviso contenente l'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentite la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo.
3. In caso di convocazione ordinaria o straordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri entro un termine tale da consentire almeno 5 giorni liberi per la consultazione degli atti.
4. Nel caso di convocazione d'urgenza, il termine è ridotto a 24 ore prima; in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri lo chiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione per la consultazione da parte dei Consiglieri, nel rispetto dei tempi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo. L'inosservanza di detta norma costituisce motivo di rinvio della discussione dell'argomento.
6. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo che non lo decida l'unanimità dei consiglieri in carica.

Art. 13
Validità delle sedute e delle votazioni

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite, quando è presente la metà dei Consiglieri in carica.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro Consiglieri Comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.
3. Il Consiglio comunale vota, di norma, in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone.
4. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali.
5. Quando una norma richieda che il Consiglio comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche comunali, Aziende, Istituzioni o altri Organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.
6. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
7. Allo stesso modo è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
8. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

9. Nel caso di votazione segreta, al fine di determinare la maggioranza, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti.

Art. 14 **Consigliere anziano**

1. Per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti il Consigliere Anziano è il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, costituito dalla somma di voti di lista e di preferenza individuale (cifra elettorale). Nel caso di impedimento o di impossibilità del primo in ordine di cifra elettorale, è ritenuto Consigliere anziano il secondo e così di seguito.

Art. 15 **Regolamento interno**

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati con le stesse modalità previste dalla legge 142/90 per l'approvazione dello Statuto.

3. I cittadini possono prendere la parola nelle sedute del Consiglio ogni qualvolta, su istanza motivata di un Consigliere, lo deliberi la maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 16 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Sono riconosciute le prerogative di gruppo consiliare ai singoli consiglieri unici eletti della lista nella quale si sono presentati alle elezioni.

3. I Consiglieri che non aderiscono al gruppo consiliare della lista in cui sono stati eletti e quelli che, nel corso del quinquennio amministrativo, dichiarano la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza, ove non confluiscono in altri gruppi già esistenti all'interno del Consiglio, vanno a costituire il Gruppo Misto.

4. Ciascun gruppo, nella prima riunione del Consiglio neo eletto, comunica al Sindaco il nome del proprio capogruppo. In mancanza di tale comunicazione, si considera capogruppo il "Consigliere Anziano" del gruppo.

Art. 17 **Conferenza dei capigruppo**

1. I Consiglieri capigruppo e il Sindaco formano la Conferenza dei Capigruppo. Essa è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio comunale. Le attribuzioni e il funzionamento della Conferenza sono stabilite dal Regolamento.

2. La Conferenza dei Capigruppo ha funzione di commissione consiliare permanente per l'aggiornamento dello Statuto e per la redazione dei Regolamenti comunali, in particolare di quelli attuativi dello Statuto e delle disposizioni delle leggi n. 142/90 e n. 241/90. La Commissione tiene conto delle segnalazioni provenienti dagli Uffici Comunali competenti e dagli organismi di partecipazione previsti dal presente Statuto.

Capo II Commissioni

Art. 18 Commissioni

1. Il Consiglio comunale, per il migliore esercizio delle sue funzioni, può avvalersi, oltre che delle Commissioni Comunali previste dalla legge, di commissioni con compiti di consultazione, ricerca, studio e proposta.
2. Queste possono essere strettamente consiliari o a composizione mista, temporanee o permanenti.
3. La partecipazione ai lavori delle Commissioni non previste dalla legge è a titolo gratuito.
4. Le Commissioni Consiliari sono costituite dal Consiglio nel proprio seno con criterio proporzionale.

Art. 19 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale può costituire nel suo seno, con un criterio proporzionale, commissioni consiliari temporanee su problematiche specifiche e casi particolari con compiti conoscitivi ed istruttori. La deliberazione, di volta in volta, indicherà un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio, comprensiva, nel caso di una conclusione non unitaria dei lavori, di tutte le posizioni emerse.
2. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovarle l'incarico.

Art. 20 Commissioni a composizione mista

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini, d'appoggio a uno o più assessorati, con compiti elaborativi e propositivi.
2. In esse devono trovare espressione la responsabilità e la rappresentatività:
 - a) amministrativa, esercitata dall'Assessore (o Assessori) competente;
 - b) consiliare, garantita dalla voce diretta dei gruppi di maggioranza e di minoranza che formano il Consiglio comunale;
 - c) extraconsiliare, esercitata da persone esterne al Consiglio, residenti nel Comune di Sernaglia della Battaglia, identificate secondo criteri di professionalità, sensibilità competente e disponibilità.
3. E' incompatibile la funzione di commissario con quella di professionista al quale il Comune affidi incarichi su materie ricadenti nelle competenze della Commissione.

Art. 21 Commissioni: disposizioni comuni

1. Gli organi e gli uffici del Comune, nonché degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti, forniscono le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni ed esibiscono loro gli atti e i documenti di cui sono in possesso, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ed i regolamenti ne vietino la divulgazione, nello spirito di collaborazione e degli istituti di partecipazione che informa l'attività dell'Amministrazione' in vista del perseguimento degli interessi generali.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi casi previsti dalla legge e dal regolamento.

3 Un apposito Regolamento disciplinerà la composizione, i poteri e l'organizzazione delle Commissioni ed assicurerà nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Capo III La Giunta Comunale

Art. 22 La Giunta comunale: competenze

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano stati riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco o di altri soggetti. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 23 Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da Assessori nel numero massimo previsto dall'art. 33 della legge n. 142/90.

2. Tutti gli Assessori sono eletti dal Consiglio nel suo seno, secondo le modalità fissate dalla legge e dal presente Statuto.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 24 Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti.

2. L'Assemblea per l'elezione del Sindaco e degli Assessori è convocata e presieduta dal Consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. Entro tale termine devono essere tenute, ove necessario, le 3 riunioni previste e dalla legge tra le quali intercorre un periodo non inferiore a 10 giorni.

4. L'elezione avviene con voto palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, contenente le linee politico-amministrative e le liste dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore; il documento indica, altresì, come e a chi il candidato alla carica di Sindaco intende eventualmente distribuire funzioni o deleghe.

5. I candidati alla carica di Sindaco espongono il loro documento programmatico, secondo l'ordine di deposito dello stesso presso la Segreteria Comunale.

6. Dopo l'esposizione dei documenti programmatici viene aperto il dibattito.

Art. 25
**Documenti programmatici per l'elezione del Sindaco
e degli Assessori**

1. I documenti programmatici previsti dalla legge per l'elezione del Sindaco e della Giunta, comprendenti la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore, devono essere depositati, a cura di uno dei consiglieri sottoscrittori, presso l'ufficio del Segretario comunale almeno 5 giorni liberi prima della data della riunione del Consiglio comunale fissata per l'elezione.
2. La lista dei candidati alle cariche di Assessore è compilata in ordine decrescente autorità rappresentativa dell'Amministrazione. L'ordine determina l'anzianità degli Assessori.
3. Nel caso di mancata elezione, eventuali nuovi documenti programmatici devono essere presentati 5 giorni liberi prima della successiva seduta.
4. Qualora al momento del deposito del documento programmatico il Consiglio non sia ancora convocato, il Segretario Comunale informa il Consigliere, il quale dispone la convocazione del Consiglio comunale secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 26
Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade in caso di dimissioni del Sindaco o di più della metà dei suoi componenti.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione, con voto palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia costitutiva.
3. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Essa deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e le indicazioni del Sindaco e della nuova Giunta.
4. La mozione viene posta in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata ai Consiglieri Comunali.
5. Se il Sindaco, non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 27
Forma di presentazione delle dimissioni

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. La comunicazione viene fatta per iscritto.
2. Le dimissioni possono anche essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.
4. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori vengono discusse nella seduta del Consiglio appositamente convocato dal Sindaco entro 10 giorni dalla presentazione e, se accettate dal

Consiglio, producono effetto immediato. Se vengono respinte, il Sindaco e gli Assessori possono confermare le dimissioni presentate con effetto della intervenuta conferma.

5. Gli Assessori cessano dalla carica per:

- dimissioni;
- revoca;
- morte.

6. Le dimissioni dei singoli Assessori vanno comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva; si applica alle dimissioni di singoli Assessori quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto sulle dimissioni dei Consiglieri. Se accettate, il Consiglio provvede, nella stessa seduta, alla sostituzione, su proposta del Sindaco, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. Il Consiglio comunale procede alla revoca dei singoli Assessori, su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo stabilite dal Consiglio comunale stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale oppure non intervengano a 3 sedute della Giunta comunale senza giustificare l'assenza.

8. Alla sostituzione il Consiglio provvede come per gli Assessori dimissionari.

9. Alla sostituzione dell'Assessore deceduto provvede il Consiglio comunale nella sua prima riunione, su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati dopo la convalida del Consigliere comunale che l'ha surrogato. Nella lista degli Assessori i nuovi eletti vanno ad occupare il posto in cui figurava l'Assessore sostituito.

Art. 28

Durata in carica della Giunta

1. Il Sindaco e gli Assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

2. In ogni caso in cui il Sindaco od oltre la metà degli Assessori cessino dalle loro funzioni per una causa diversa dal rinnovo del Consiglio comunale o dalle dimissioni volontarie, si applicano le disposizioni dello statuto sul sostituto del Sindaco fino alla nuova elezione del Sindaco e della Giunta.

Art. 29

Norme generali di funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipano il Segretario Comunale, che cura la redazione dei verbali.

3. Alle riunioni della Giunta partecipano i consiglieri ai quali siano stati eventualmente affidati degli incarichi speciali, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 dello Statuto.

4. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati, con funzione consultiva, tutti coloro che la Giunta ritenga, opportuno sentire.

5. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

6. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco, dell'Assessore Anziano e dal Segretario Comunale. Esse vanno tutte indistintamente inviate ai capigruppo.

Capo IV
Il Sindaco

Art. 30
Ruolo e competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune.
2. Le competenze e le attribuzioni del Sindaco sono determinate dalla legge (artt. 36 e 38, legge n. 142/90), dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 31
Funzioni vicarie

Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, sono esercitate dagli Assessori secondo l'ordine d'iscrizione nella lista dei candidati di cui all'art. 25, comma 2, di questo Statuto.

2. L'Assessore primo iscritto svolge la funzione di vice-Sindaco.
3. Nel caso di assenza o impedimento degli Assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Consigliere Anziano.

Art. 32
Incarichi e deleghe agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori, ai quali conferisce apposita delega, di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla Giunta.
2. Il Sindaco può, altresì, delegare gli Assessori a compiere atti di sua competenza.
3. La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
4. Le deleghe e gli incarichi conferiti agli Assessori sono comunicati dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Le modifiche e la revoca delle deleghe e degli incarichi sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nello stesso termine.
5. Il Sindaco, in ordine ad alcune problematiche dell'attività amministrativa, qualora l'esercizio delle sue funzioni lo richiede, può conferire degli incarichi speciali, di durata temporanea, a dei Consiglieri Comunali. Il Sindaco ne dà preventiva comunicazione al Consiglio. I Consiglieri incaricati partecipano, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta, quando questa discute sulle problematiche relative agli incarichi loro conferenti, il conferimento di incarichi ,speciali a Consiglieri avviene secondo criteri di professionalità e sensibilità competente e quindi col provvedimento motivato.

Capo V
Disposizioni comuni

Art. 33
Disposizioni comuni: astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli Organi Collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 290 T.U. 1915 n. 148.
2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale. Qualora il Segretario sia interessato all'argomento trattato dalla Giunta o dal Consiglio e debba allontanarsi dalla seduta, le funzioni di segretario vengono assunte rispettivamente da un Assessore o da un Consigliere appositamente nominati dal Presidente.

Art. 34
Nomine

1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende speciali e Istituzioni devono avvenire sulla base della illustrazione del "curriculum" di ciascun candidato, che attesti il possesso dei requisiti necessari alla cura degli interessi perseguiti dai suddetti organismi. Nel caso di non consiglieri comunali, questi devono avere i requisiti necessari per l'elezione al Consiglio.

Titolo III
ORGANI BUROCRATICI

Art. 35
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale ed attua l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, persegue gli obiettivi e i programmi decisi dall'Amministrazione e, pertanto, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza anche propositiva, nonché di coordinamento e di direzione complessiva degli uffici e dei servizi.
4. Il Segretario Comunale è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

Art. 36
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale:
 - a) è capo del personale;
 - b) dirige e coordina gli uffici e i servizi;
 - c) svolge le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti;
 - d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - e) presenta alla Giunta relazioni sull'andamento dei servizi;
 - f) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione;
 - g) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta Comunale, esprimendo il suo parere in

merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni, assicurando la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

2. Spettano al Segretario Comunale tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto ed i regolamenti espressamente non riservano agli organi di governo del Comune.

3. Spetta, inoltre, al Segretario Comunale:

- a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
- b) rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario, nonché stipulare i contratti nei casi non sia chiamato a svolgere contestualmente funzione rogante;
- c) presiede le commissioni di concorso, costituite e disciplinate da apposito regolamento;
- d) esprime pareri previsti dalla legge su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio comunale;
- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- f) ordinare i beni ed i servizi nei limiti degli impegni assunti con deliberazione della Giunta Comunale;
- g) liquidare le spese derivanti da regolare impegno e contratto;
- h) emanare e sottoscrivere i provvedimenti anche a rilevanza esterna e a contenuto vincolato;
- i) liquidare compensi ed indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamento, preventivamente autorizzati e nei limiti deliberati;
- l) proporre provvedimenti disciplinari, contestare addebiti, indirizzare richiami scritti ed adottare la sanzione della censura;
- m) adottare i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e disporre il rilascio di copie e documenti amministrativi secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

4. Il Segretario Comunale, per realizzare gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, si avvale dei servizi e del personale del Comune.

5. Il Segretario Comunale esamina i problemi organizzativi e, sentito il personale, formula agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento ed all'organizzazione interna della struttura operativa.

Art. 37 Conferimento di incarichi

1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ha durata non superiore a 3 anni ed è rinnovabile.

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di presentazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

5. Per obiettivi determinati, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti o professionisti.

6. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto di cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione.

Capo I Uffici

Art. 38 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario Comunale, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al progresso di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tenere conto delle esigenze dei cittadini. A tal fine, in nome del principio del decentramento, la Giunta attiva nelle varie frazioni l'erogazione di servizi, soprattutto di quelli a scadenza periodica; tutto ciò compatibilmente con la dotazione del personale, con l'efficacia dell'azione amministrativa, con l'efficienza, delle prestazioni.

4. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.

5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati, che, secondo gli accordi e le disposizioni vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 39 Regolamento organico del personale

1. Il regolamento organico del personale disciplina:

- a) la dotazione organica;
- b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) le modalità di funzionamento della commissione di disciplinare;
- e) i diritti e i doveri.

Art. 40 Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento giuridico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

Capo II Attività Amministrativa Art da 41 a 45 compresi

Art. 41
Responsabile del procedimento

1. Un apposito regolamento dà attuazione a quanto disposto dalla legge 241 del 1990, e a tal fine determina:
 - a) per ciascun tipo di procedimento l'ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;
 - b) l'ufficio responsabile dell'adozione del provvedimento finale;
 - c) il responsabile di ogni singolo procedimento;
 - d) i doveri del responsabile di ogni singolo procedimento;
 - e) le forme ed i tempi con cui devono essere comunicate agli interessi le notizie riguardanti quanto disposto al presente articolo.

Art. 42
Partecipazione al procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui all'art. 43, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti a quelli che la legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma n. 1 resta salva la facoltà della Amministrazione Comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

Art. 43
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'Amministrazione Comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'organo competente al provvedimento conclusivo;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio deve prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 44
Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che abbiano interesse a dare il loro contributo, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 45
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 42 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 44 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 di questo Statuto;

b) di presentare memorie, scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 42 e 44 di questo capo non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'Amministrazione Comunale, nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Capo III Servizi

Art. 46 Servizi pubblici

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di aziende speciali;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto e quindi con provvedimento motivato.

5. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo e al volontario nella gestione dei Servizi Sociali.

Art. 47 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 48 Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativamente corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizio avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da, garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali, sociali e assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.

Art. 49 Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte a più servizi, insieme anche con altri Comuni.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridici, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche pubbliche coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale o che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisori dei conti.

5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

6. Su proposta motivata del Sindaco o di 1/4 dei Consiglieri assegnati. il Consiglio comunale può revocare singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, in numero, comunque, non superiore alla irreali dei Consiglieri.

7. Su proposta del Sindaco, il Consiglio comunale procede alla sostituzione del Presidente o dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, cessati dalla carica.

8. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvede eventualmente anche alla revoca.

9. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

10. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

11. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del Bilancio.

12. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 50 Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, associandosi anche con altri Comuni e/o Provincia.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore, Anche il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha espressi, cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4,5,6 e 7 dell'art. 49.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. Egli è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, il quale provvede eventualmente anche alla revoca.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali, Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale:

- a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) approva gli atti Fondamentali previsti dal regolamento;
- d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
- e) provvede alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione

7. Il collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 51 Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni contenenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma n. 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, gli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune, rapportata alla quota di partecipazione, nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Titolo V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
FRA ENTI

Art. 52
Principio generale di cooperazione

1. Per dare attuazione al principio della associazione e della cooperazione con altri Enti pubblici o privati, il Comune, previa approvazione del Consiglio comunale, può stipularci convenzioni, promuovere la costituzione di Consorzi, concludere accordi di programma.

Art. 53
Convenzioni

1. Il Comune, per svolgere funzioni e gestire servizi in modo coordinato, può stipulare convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Il Comune, inoltre, partecipa alle altre forme di convizione obbligatoria previste dalle leggi statali o regionali.

3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e la periodicità di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 54
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un Consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali, di cui all'art. 23 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e le norme del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione, che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
- b) lo statuto del Consorzio.

3. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al Consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
- b) il Consiglio d'amministrazione eletto nel suo seno dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i suoi requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto;
- c) il Presidente, eletto dall'Assemblea nel suo seno.

4. Della nomina di un suo delegato, scelto fra i consiglieri comunali, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva, motivando i criteri seguiti nell'affidamento della delega. Il Sindaco o il suo delegato devono uniformarsi strettamente agli indirizzi determinati dal Consiglio comunale.

5. Il Consorzio assume carattere polifunzionale, quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 55
Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo è approvato con atto formale del Sindaco, previa determinazione ed approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.
4. L'accordo consiste nell'assenso unanime delle Amministrazioni interessate, è pubblicato nel Bollettino della Regione Veneto.
5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune (art. 81 DPR 24 luglio 1977 n. 616), l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.
6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene alla stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.
7. La vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma è svolta da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Titolo VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
Istituti della Partecipazione

Art. 56
Principi generali

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini all'attività amministrativa ed a tale scopo:

- a) adotta le misure necessarie per la piena trasparenza della azione amministrativa e dei processi decisionali, in relazione al principio della pubblicità degli atti;
- b) istituisce organismi di partecipazione;
- c) prevede forme di consultazione che assicurino l'esercizio diretto dei diritti democratici;
- d) tutela i diritti dei cittadini,

Art. 57
Libere forme associative

1. Il Comune, in aderenza al principio di imparzialità, valorizza e sostiene le libere forme associative, quali strumenti di formazione dei cittadini e per l'attività da esse svolta nei diversi ambiti di impegno sociale, ne favorisce la costituzione ed il potenziamento
2. Sono riconosciuti come tali gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni ed i gruppi che, presenti nel territorio ed in nome del volontariato, perseguono finalità di interesse locale.
3. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco ed ai gruppi che, pur con altra denominazione, perseguono le stesse finalità, il ruolo di strumento di base per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e delle tipicità locali.

Art. 58
Albo delle libere forme associative

1. Viene istituito l'Albo delle libere forme associative. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta, sulla base della verifica dei seguenti requisiti:
 - a) costituzione ufficiale con atto pubblico, oppure con atto costitutivo equipollente di presentare all'Amministrazione, oppure attraverso l'affiliazione ad Enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - c) eleggibilità delle cariche;
 - d) assenza di fini di lucro;
 - e) programma annuale delle attività da svolgere e resoconto delle stesse;
2. Delle sue deliberazioni la Giunta informa direttamente il Consiglio comunale.

Art. 59
Valorizzazione delle associazioni

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 57 del presente Statuto, il Comune, con norma regolamentare:
 - a) eroga alle associazioni contributi per il sostegno di attività e programmi; può stipulare con le stesse anche apposite convenzioni per l'attuazione di particolari progetti;
 - b) costituisce, per ogni ambito particolare, una Consulta;
 - c) cura l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti provinciali, regionali e statali di interesse per ogni singola associazione;
 - d) prevede la consultazione delle libere forme associative per iniziative che le riguardano;
 - e) viene prevista la messa a disposizione di strutture per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, ovvero per l'attuazione di particolari progetti, previa la stipulazione di apposita convenzione, come previsto dal punto a) di questo articolo.

Art. 60
**Associazioni e sindacati di categoria:
partiti e gruppi politici**

1. Distinta da quelle delle libere forme associative presenti nel Comune, viene costituita la Consulta delle Associazioni e Sindacati di categoria che, operanti con strutture a base comunale, comprensoriale o provinciale, sono rappresentativi di interessi economico-produttivi di cittadini del Comune.
2. Un'analoga Consulta raggruppa i partiti ed i gruppi politici.
3. Vengono istituiti appositi Albi delle organizzazioni che costituiscono le due Consulte.

Art. 61
Consultazione delle associazioni

1. Il Comune ha il dovere di consultare, almeno semestralmente, su temi di loro competenza, le diverse Consulte delle Associazioni; ha, comunque, l'obbligo di indire ogni anno un'assemblea delle Consulte, nel momento in cui viene approvato il Bilancio Comunale.

Art. 62 **Istanze e proposte delle associazioni**

1. Gli Enti, Associazioni e Gruppi riconosciuti negli Albi di cui agli artt. 58 e 60 del presente Statuto, possono presentare agli organi comunali istanze e proposte scritte su materie di loro competenza, secondo le modalità previste dal successivo art. 64 di questo Statuto.

Art. 63 **Organismi di partecipazione dei cittadini**

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, Assemblee popolari nelle varie frazioni. finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative di interesse collettivo.

2. Le assemblee sono convocate d'obbligo, ogni 6 mesi, con preciso ordine dei giorno dei temi da trattare.

3. Ad esse possono partecipare tutti i cittadini; sono tenuti a partecipare i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

4. Per questioni di particolare rilevanza sono promosse Assemblee popolari comunali.

5. Le assemblee ordinarie sono convocate dalla Giunta Comunale, che ne formula l'ordine dei giorno, sentita la conferenza dei capigruppo;

6. La convocazione straordinaria delle Assemblee popolari comunali può avvenire su richiesta scritta, presentata al Sindaco, della maggioranza dei Consiglieri comunali, assegnati e del 10% dei cittadini elettori; per le assemblee popolari di frazione il numero minimo dei cittadini elettori richiedenti della frazione è stabilito in 30; nella richiesta devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui si chiede la presenza.

7. Il Sindaco deve convocare l'Assemblea entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

8. Un apposito regolamento stabilirà le modalità di convocazione e di funzionamento delle Assemblee, assicurando il pieno rispetto dei principi della partecipazione democratica.

9. Si esclude la possibilità che siano convocate le Assemblee popolari nel periodo che intercorre fra la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale e l'effettuazione della consultazione elettorale.

Art. 64 **Forme di consultazione della popolazione - istanze, petizioni, proposte**

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini su questioni o provvedimenti di rilevante interesse generale.

2. La consultazione può essere limitata a gruppi particolari di cittadini e ad una parte interessata della popolazione.

3. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti, secondo modalità che saranno previste da apposito regolamento.

4. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- a) convocazione delle Assemblee popolari (cfr. Art. 63);
- b) convocazione delle Consulte delle Associazioni (cfr. art. 6 l);
- c) realizzazione di ricerche, sondaggi e relazioni statistiche, su iniziativa del Consiglio e della Giunta;
- d) indizione di referendum consultivo (cfr. art. 65).

5. I cittadini singoli o associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione Comunale su materie di interesse generale o problemi di particolare gravità. Esse devono essere ampiamente motivate e, nel rispetto delle specifiche competenze, possono avere come destinatari: Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale.

6. E' dovere del Sindaco e della Giunta dare risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione. Se rivolte al Consiglio comunale, esse devono essere discusse nella prima riunione successiva, così che ai proponenti possa esser fornita tempestiva comunicazione delle eventuali deliberazioni assunte.

7. Delle istanze, petizioni o proposte di interesse collettivo presentate al Sindaco o alla Giunta Comunale viene data comunicazione ai capigruppo.

8. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa o di proposta le seguenti materie:

- a) tributi comunali;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazione e nomine;
- d) materie vincolate, in forza di legge.

Art. 65 **Referendum consultivo**

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il Consiglio Comunale, quando li richieda la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- b) il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione della Giunta Comunale.

4. Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Il Sindaco può indire "referenda" limitati alla popolazione di una sola frazione, su istanza del Consiglio comunale o su richiesta del 10% degli elettori ivi residenti, con un minimo di 30.

6. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale, fatte salve quelle in materia di tributi locali o quelle che risultano avere un contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale.

7. Per l'ammissibilità dei quesiti referendari e quindi sulla conseguente indizione del referendum consultivo è istituita un'apposita commissione conciliare integrata dal segretario comunale, che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte e decidere sull'ammissibilità del referendum consultivo entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste stesse. A norma di regolamento, la commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti.

8. Non può essere proposto referendum consultivo nei 3 mesi precedenti la data stabilita per il rinnovo del Consiglio comunale, ed, inoltre, ogniqualvolta sono indetti comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.

9. E' fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi 5 anni.

10. Il referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell'apposita commissione, qualora il Consiglio comunale adotti un atto deliberativo conforme alla proposta fatta dai promotori dal referendum o per scioglimento del Consiglio comunale.

11. Le modalità di svolgimento del referendum dovranno essere disciplinate da apposito regolamento.

12. Il Consiglio comunale dovrà deliberare in merito all'argomento proposto con referendum entro 30 giorni dalla promulgazione dei risultati.

Capo II Difensore Civico

Art. 66 Istituzione

1. E' istituito a tutela del cittadino l'Ufficio del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e del corretto funzionamento degli istituti di partecipazione.

Art. 67 Funzioni

1. Il difensore civico garantisce la tutela dei diritti dei cittadini e promuove la rimozione degli ostacoli d'esercizio degli stessi, in specie di quelli previsti dalle leggi 142/90 e 241/90, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti.

2. Raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini, Enti, Associazioni in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale, degli uffici, delle aziende e di istituzioni dipendenti, dei concessionari dei servizi e delle società che gestiscono servizi pubblici nel territorio comunale.

3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa.

Art 68 Poteri di intervento

1. Il difensore civico, per lo svolgimento delle proprie funzioni può:

- a) chiedere agli uffici notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione.
- b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'intervento richiesto ed acquisire le informazioni necessarie, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, se non nei casi stabiliti dalla legge;
- c) accedere agli uffici per acquisire elementi conoscitivi;
- d) chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni e dai responsabili degli Uffici e dei Servizi, per ottenere ogni chiarimento in ordine alla pratica sottoposta al suo controllo.

2. Segnala al Sindaco e al responsabile del procedimento le irregolarità relative.

3. Propone al Sindaco e agli altri Organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini.

Art. 69 Requisiti del difensore civico

1. Il difensore civico è scelto tra le persone di comprovata esperienza nel campo della tutela dei diritti, probità obiettività di giudizio.

2. Sono esclusi dalle funzioni di difensore civico i dipendenti della stessa Amministrazione Comunale e le persone incompatibili con la carica di Consigliere. Si applicano, inoltre, al difensore civico le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del Comitato Regionale di Controllo (art. 43 Legge 142/90),

Art. 70 **Elezione del difensore civico**

1. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati e resta in carica fino allo scadere del Consiglio comunale con proroga fino all'elezione del successore.

2. Il Consiglio, prima di procedere all'elezione del difensore civico, è tenuto a consultare gli Organismi di partecipazione popolare e le Consulte delle associazioni.

3. Il Consiglio comunale è tenuto ad eleggere il Difensore Civico entro 6 mesi dall'entrata in vigore di questo Statuto. Ogni nuovo Consiglio ha tempo sei mesi, dal suo insediamento, per eleggere il Difensore, Civico.

Art. 71 **Revoca del difensore civico**

1. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza o per accertata inefficienza. La mozione di revoca deve essere approvata dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

2. Anche i cittadini possono richiedere un apposito referendum per proporre la revoca del mandato.

Art. 72 **Informazione**

1. Il Difensore Civico:

- a) riferisce periodicamente circa il suo operato al Consiglio e agli Organismi di partecipazione;
- b) informa la popolazione della sua attività;
- c) trasmette al Consiglio, entro il primo mese di ogni anno, una relazione sull'attività svolta anche con suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa.

2. Partecipa con diritto di parola alle sedute consiliari, nelle circostanze previste dal precedente comma.

Art. 73 **Mezzi a disposizione del difensore civico**

1. Il Difensore Civico si avvale delle strutture tecniche del personale dipendente dal Comune per l'espletamento delle sue funzioni.

2. Al Difensore Civico spetta un'indennità mensile pari al 30% di quella del Sindaco.

Capo III **Partecipazione difensiva**

Art. 74 **Azione popolare**

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune a tutela di interessi generali dello stesso Ente.

2. La Giunta Comunale, avuta notizia dell'azione intrapresa, valuta se sussistono o meno le motivazioni per assumere essa stessa l'azione di tutela ed adotta le deliberazioni conseguenti, delle quali informa il Consiglio.

Art. 75 **Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. E' altresì, vietata la diffusione di atti inerenti a fatti che sono oggetto di accertamento giudiziario.

Art. 76 **Diritto d'accesso dei cittadini**

1. I cittadini hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, prodotti o comunque tenuti dall'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati secondo quanto dispongono gli artt. 7, comma 3, legge 142/90 e 24, commi 1-2-4, legge 241/90 e per effetto di quanto disposto dall'art. 71 di questo Statuto.

2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

3. Le modalità che assicurano l'effettivo e tempestivo esercizio del diritto di accesso sono disciplinate da apposito regolamento, nel quale sono definiti:

- a) i soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi;
- b) le procedure e i tempi d'esame e di definizione dei provvedimenti d'interesse generale, sia riguardanti i singoli cittadini;
- c) le forme di consultazione dei documenti, nonché di rilascio di copie degli stessi;
- d) i criteri in base ai quali il Sindaco può disporre limiti temporanea al diritto di accesso;
- e) disciplina le modalità di accesso alle strutture, secondo criteri di facilitazione.

Art. 77 **Diritto di informazione**

1. Il Comune assicura ai cittadini l'informazione più esatta, tempestiva e completa sugli atti, sui procedimenti per la definizione degli stessi, nonché sullo stato di ogni pratica in esame da parte degli uffici competenti.

2. L'ufficio di Segreteria ha il compito di fornire tutte le indicazioni necessarie a tale scopo.

3. Nella Sede Municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un Albo Pretorio per la pubblicazione:

- a) dello Statuto e dei Regolamenti Comunali;
- b) delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta;
- c) degli avvisi di convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti da trattare;
- d) delle concessioni, autorizzazioni, licenze, dispense, nonché permessi, nulla osta e pareri rilasciati dal Sindaco o dal Segretario Comunale;
- e) di tutti gli avvisi e provvedimenti che, per disposizione di legge, del presente Statuto e dei regolamenti, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

4. Apposite bacheche-Albo sono allestite nei luoghi più idonei del territorio comunale, per le comunicazioni di maggior rilievo.

5. L'ordine dei giorno del Consiglio comunale e delle Assemblee popolari è fatto pervenire a tutte le famiglie con modalità determinate dalla Giunta, sentito il Consiglio comunale.

6. Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune pubblica un notiziario, secondo forme e modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Titolo VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 78 Principi generali

1. Il Comune ha, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, potestà nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 79 Programmazione di bilancio

1. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati, delibera entro il 31 ottobre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Veneto.

3. Il Bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Il Bilancio di Previsione e gli altri documenti contabili di cui ai commi n. 1-2-3 sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione, definendo i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

5. Gli impegni di spese noti possono essere assunti senza una previa attività deliberativa del Consiglio o della Giunta ed una alterazione della relativa copertura finanziaria da parte del Segretario Comunale.

Art. 80 Gestione corrente

1. Il Comune con le risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, oltreché con i mezzi derivanti dall'esercizio della propria potestà impositiva, consegue l'obiettivo di un'effettiva autonomia finanziaria; ai mezzi disponibili adegua i programmi e le attività, individuando le necessità, determinando le priorità ispirandosi sempre a criteri di razionalità, efficienza ed efficacia.

2. Nell'esercizio della sua potestà impositiva ed attivando il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, il Comune ispira le sue determinazioni a criteri di equità e di giustizia

Art. 81 Programma delle opere pubbliche e degli investimenti Risorse per il finanziamento

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta Comunale propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del Bilancio

Pluriennale, suddiviso per anni. Il programma comprende l'elencazione specifica delle opere e degli investimenti da eseguire ed il piano finanziario che individua le risorse per darne attuazione.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste dalle leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse finanziarie.

Art. 82 Gestione del patrimonio

1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di Contabilità (cfr. art. 85 del presente Statuto) il Comune conserva e gestisce il patrimonio comunale, tiene gli inventari dei beni immobili e mobili con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, di nuove costruzioni e di acquisizioni si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per i beni immobili e dalla Giunta Comunale per i beni mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso, per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie.

Art. 83 Revisione economico-finanziaria collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale nomina a scrutinio segreto, con voto limitato a 2 nominativi, il Collegio dei Revisori dei Conti composto di 3 membri, prescelti con le modalità ed i requisiti previsti dall'art. 57, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

3. I Revisori dei conti durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempimenti, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Possono, inoltre, chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti comunali e ai rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

5. Il Collegio dei revisori, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione conciliare del Conto Consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrano gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

8. Nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, il Consiglio comunale deve tenere in considerazione specifica le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

9. I Revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta, secondo le modalità e le forme disposte da apposito regolamento, fatta salva, comunque, la possibilità che siano essi stessi a domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

Art. 84
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio e il Conto del Patrimonio.
2. La Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo nella stessa relazione il Collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il Conto Consuntivo può essere posto in votazione e soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 85
Contabilità economica e controllo della gestione

1. Il Consiglio comunale è tenuto ad approvare il regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità detta nome per la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.
3. La rilevazione contabile dei costi prevede:
 - a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabile alle singole unità operative, così da pervenire alla valutazione della efficienza e dell'efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi;
 - b) la elaborazione di indici di produttività.
4. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva al loro compimento.
5. La Giunta allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art 86
Regolamento per la disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale è tenuto ad approvare il regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Il Comune con l'osservanza delle procedure stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permutazioni, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, nonché ai contratti di prestazione d'opera.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

5. Alla stipulazione dei contratti, in rappresentanza del Comune, interviene il Sindaco od in sua vacanza il Vice Sindaco od un Assessore appositamente delegato.

Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

2. Dai momento dell'entrata in vigore del presente Statuto cessa l'applicazione delle norme transitorie di cui alla Legge n. 142/90, limitatamente alle materie e discipline ad esso demandate.

3. Le norme integrative e modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

5. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

6. Il Comune tiene aggiornata la raccolta dei regolamenti comunali. Ogni cittadino ha il diritto di prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché di averne copia, previo rimborso della spesa nella misura stabilita. Ogni regolamento ed ogni modifica entrano in vigore dopo l'esecutività della deliberazione che li approva e successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio, salva diversa disposizione di legge.